



# **COMUNE DI MANIAGO**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE**

(allegato alla Delibera di C.C. 4/4/2001 nro 33)

# CAPO PRIMO

## DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di Maniago.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, trovano applicazione tutte le altre norme dello Stato, della Regione, della Provincia nonché quelle comunali vigenti in materia e contenute in Regolamenti.

Per zona agricola del territorio comunale, si intende qualsiasi area del territorio comunale nella quale si svolga attività agricola indipendentemente dalla destinazione d'uso urbanistica.

### **Art. 2 - Obiettivi del Regolamento**

Il presente Regolamento si propone di assicurare il corretto uso del territorio comunale nell'interesse generale della cultura e della tradizione agraria e della vita sociale nelle campagne.

### **Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento**

Le norme del presente Regolamento trovano applicazione in tutto il territorio comunale, a prescindere dalla qualificazione letterale e urbanistica delle sue zone.

### **Art. 4 - Espletamento del servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco o da un suo Assessore delegato. Viene svolto dall'Ufficio di Polizia Municipale nonché dagli organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza esistenti nel territorio della Repubblica Italiana.

Tutti coloro che sono preposti a far rispettare il presente regolamento debbono sempre qualificarsi e, ogni qualvolta si renda necessario, esibire idoneo documento attestante la legittimazione all'esercizio delle funzioni.

### **Art. 5 - Ordinanze del Sindaco**

In applicazione al presente Regolamento il Sindaco ha facoltà di emettere Ordinanze.

## **CAPO SECONDO**

# **DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA**

### **Art. 6 - Disciplina dell'esercizio del pascolo**

I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

### **Art. 7 - Pascolo degli animali. Modalità**

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale maggiorenne capace ed in numero tale da impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni alle colture, molestia ai passanti o intralcio al traffico. Per il pascolo del bestiame di qualunque sorta su terreni pubblici o di uso pubblico necessita il preventivo permesso del Comune (Allegato A). Per il pascolo su fondi privati occorre il preventivo assenso del proprietario (Allegato B).

### **Art. 8 - Pascolo in ore notturne**

Il pascolo notturno (dalle ore 20,00 alle ore 06.00 durante l'ora solare e dalle ore 21,00 alle ore 06,00 durante l'ora legale) è permesso solo nei fondi chiusi da recinti, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o cose altrui.

### **Art. 9 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori**

I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Sindaco del Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l'itinerario di transito e l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo. E' fatto obbligo inoltre di denunciare al Sindaco, entro 24 ore, qualsiasi mutamento riguardante l'ubicazione dei terreni stessi (Allegato C).

### **Art. 10 - Attraversamento di abitati con animali**

Nel percorrere le strade, come definite dall'art. 2 C.d.S., nonché vicinali, i conduttori di bestiame di qualsiasi specie dovranno tenere la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o danneggiamento alle cose e dovranno occupare uno spazio non superiore ad 1/2 della carreggiata. Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

### **Art. 11 - Divieto di ingresso nei fondi altrui**

E' vietato entrare nei fondi con colture in atto, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o di animali domestici sfuggiti al proprietario.

Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che abbiano avuto il permesso dal proprietario comportandosi peraltro in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni e alle colture.

Ferme restando le disposizioni di cui al C.C. ( art. 843, 2° e 3° comma e art. 925), il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o privato senza autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

#### **Art. 12 - Esercizio di caccia e pesca**

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e da regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e con regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

#### **Art. 13 - Sanzioni**

Per le violazioni delle norme contenute nel presente capo, si applica una sanzione amministrativa da Lit. 50.000 a Lit. 300.000 (da Euro 25,82 a Euro 154,94).

L'oblazione in via breve è di Lit.100.000 (Euro 51,65).

## CAPO TERZO

# IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

### **Art. 14 - Irrigazione**

L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade deve essere regolata in modo tale da non arrecare disturbo ai passanti con getti o spruzzi che invadono la sede stradale.

L'attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere indicata con apposita segnaletica.

Sono vietate le irrigazioni di terreni contigui alle abitazioni quando da quelle derivi umidità ai muri delle abitazioni stesse.

### **Art. 15 - Deflusso delle acque**

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.

In tutti i casi, in cui il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad esempio da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario o il conduttore del fondo hanno

l'obbligo di segnalarlo immediatamente agli organi di cui all'art 4 del presente regolamento, per i successivi provvedimenti di competenza.

Quando l'Autorità Comunale accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

### **Art. 16 - Spurgo di fossi e canali**

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo delle acque meteoriche e delle acque provenienti dai fondi superiori è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo di fossi e canali in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano il naturale deflusso delle acque con possibilità di arrecare danno ai fondi ed alle colture confinanti,ferme restando le opere di ordinaria manutenzione a carico del proprietario del canale e fosso,ai sensi dell'art.23 del presente Regolamento.

I fossi delle strade vicinali, private ed interpoderali non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura e a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza o inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

### **Art. 17 - Tombinatura di fossi e canali**

I proprietari di fossi e canali che intendono eseguire opere di tombinatura nei fronti di competenza, devono presentare apposita domanda all'Autorità Comunale la quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento.

### **Art. 18 - Distanze per fossi, canali ed alberi**

Per le distanze di scavo di fossi o canali lungo il confine nonché per l'impianto di alberi, siepi ed arbusti trovano applicazione le norme del Codice Civile e del Nuovo Codice della Strada.

I proprietari di alberi e siepi piantumati lungo le strade sono obbligati ad una potatura periodica in modo tale da non restringere la carreggiata e da non invadere i marciapiedi; sono obbligati altresì a recidere i rami delle piante che si protraggono sulla carreggiata veicolare ad un'altezza inferiore a m.4,30 e sul marciapiede ad un'altezza inferiore a m.2,20. In caso di accertata trascuratezza o inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti.

### **Art. 19 - Spargimenti sul suolo**

Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura nonché materiale polverulento, anche se costituito da elementi inerti è consentito purché non ne derivi danno o molestia agli abitanti delle case contermini.

Ad una distanza inferiore ai 300 metri dal centro abitato, lo spargimento è consentito purché il materiale venga interrato mediante aratura entro 24 ore dalla conclusione dell'operazione oppure tramite appositi interratori durante le operazioni di spargimento al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli.

Per quanto riguarda lo smaltimento e la distribuzione dei liquami sul suolo si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle specifiche normative statali e regionali di settore oltre a specifici regolamenti o disciplinari comunali.

### **Art. 20 - Trasporto di letame e liquame**

Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private, deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, per evitare qualsiasi perdita di prodotto o propagazione di odori sgradevoli lungo il tragitto.

### **Art. 21 - Acque scorrenti in superficie**

Le acque meteoriche precipitate su terreni scoperti o non rapidamente assorbite devono essere allontanate mediante adatte opere di convogliamento fino ad un recapito naturale idoneo a riceverle.

### **Art. 22 - Pulizia dei canali**

Il proprietario del canale è tenuto a mantenere le rive sgombre da eccessiva vegetazione quando queste siano erbose; il fondo dei canali dovrà essere, periodicamente o comunque quando sia ordinato dall'Autorità Comunale, pulito dal materiale fangoso o putrescibile e da quanto altro disturbi lo scolo delle acque e possa dar luogo a ristagni e fatti putrefattivi.

### **Art. 23 - Depositi**

E' vietato realizzare senza l'autorizzazione dell'Autorità opere, depositi e manufatti, anche temporanei, compresi gli accessori e le pertinenze.

### **Art. 24 - Sanzioni**

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit. 100.000 a Lit. 600.000 ( da Euro 51,65 a Euro 309,87).  
L'oblazione in via breve è di Lit. 200.000 (Euro 103,29).

# CAPO QUARTO

## CASE COLONICHE E LORO ANNESSI - RICOVERI PER ANIMALI

### **Art. 25 - Disciplina**

Le case coloniche, a meno che non sia diversamente disposto nel corso del presente capo, sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di abitazione.

### **Art. 26 - Scolo delle acque**

I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.

### **Art. 27 - ALLEVAMENTI A CARATTERE INTENSIVO - Igiene dei ricoveri.**

La costruzione di ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. - Servizio Igiene e Sanità per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive c/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati (elicicoltura, lombricoltura e vermicoltura) si rimanda alle normative specifiche ed ai pareri rilasciati di volta in volta.

Per quanto non espressamente previsto in tale articolo si fa riferimento alle norme di cui al D.P.R. 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria) ed al D.P.R. 317/96.

### **Art. 28- ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE - Igiene dei ricoveri.**

I ricoveri per animali allevati per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, diporto, ornamento ed ai fini di difesa ed utilità quali: conigliere fino a 50 capi, pollai fino a 50 capi, apiari, porcilaie fino a 5 capi adulti, voliere, stalle di bovini ed equini fino a 2 capi, ricoveri per ovi-caprini fino a 5 capi, non sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco e non vengono considerati industrie insalubri, fatto comunque salvo quanto previsto dalle normative nazionali in merito agli adempimenti per profilassi sanitaria.

In ogni caso tali ricoveri, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;

mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di 20m dalla strada e dalle abitazioni di terzi;

evitare il ristagno delle deiezioni;

essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;

se si tratta di porcili, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta;



se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori.

Fatte salve le norme in materia urbanistica-edilizia, i porcili contenenti fino a cinque capi adulti da destinarsi ad uso familiare non possono essere costruiti se non in muratura ed a una distanza minima di m.20 dalle abitazioni e dalle strade; devono avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie e pavimenti ben connessi costruiti con materiale impermeabile e dotati di presa d'acqua.

Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati.

Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri.

Tali ricoveri per animali devono essere distaccati dalla casa di almeno 6 metri; debbono essere aerati e tenuti puliti.

Gli annessi rurali devono essere distaccati dalla casa colonica.

### **Art. 29 - Igiene della costruzione**

I ricoveri per animali devono essere provvisti di ampie porte e finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili. Anche le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili e finire in apposita vasca a tenuta collocata fuori dalla stalla. E' assolutamente vietato l'impiego, come lettiera, del materiale di pagliericci usati.

### **Art. 30 - Letamai, concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione**

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili; devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di materie di rifiuto devono essere posti ad almeno 25 metri dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso, nonché delle abitazioni.

Le concimaie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) consentire un'autonomia di stoccaggio di sei mesi delle deiezioni della stalla;
- b) avere un muretto perimetrale di altezza tale da impedire le fuoriuscite di liquame
- c) essere dotate di una platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile, per il convogliamento del liquame in una vasca a perfetta tenuta.

### **Art. 31 - Abbeveratoi**

Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.

Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

### **Art. 32 - Depositi di foraggi ed insilati**

I depositi di foraggi ed insilati non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

I copertoni di pneumatici di veicoli non possono essere utilizzati per l'ancoraggio delle coperture di fienili e/o insilati.

### **Art. 33 - Sanzioni**

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit. 100.000 a Lit. 600.000 (da Euro 51,65 a Euro 309,87).

L'oblazione in via breve è di Lit. 200.000 (Euro 103,29).

# CAPO QUINTO

## DELLA PROPRIETÀ E DELLE PRATICHE AGRARIE

### **Art. 34 - Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici**

Per l'impianto di alberi e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni del Codice Civile.

I proprietari dei fondi sono tenuti a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la altrui proprietà e le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale.

In caso di trascuratezza del proprietario, l'Autorità Comunale farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la violazione accertata.

### **Art. 35 - Manutenzione di strade interpoderali**

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura dei frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta o un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

### **Art. 36 - Aratura dei terreni**

I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali non possono arare i loro fondi in adiacenza delle strade e/o dei fossi, ma devono formare lungo di esse una regolare capezzagna di larghezza minima di m.3 qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada od al fosso ciò al fine di poter eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade o fossi; e di larghezza minima di m. 1 nei casi di aratura parallela alla strada.

### **Art. 37 - Pulizia delle aree private e terreni non edificati**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti, le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati

da terzi. E' fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc.al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.

In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Sindaco dispone la pulizia rimettendone i costi ai proprietari o ai conduttori.

### **Art. 38 - Spigolature**

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al presente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

### **Art. 39 - Sanzioni**

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit. 100.000 a Lit. 600.000 ( da Euro 51,65 a Euro 309,87).

L'oblazione in via breve è di Lit. 200.000 (Euro 103,29).

# CAPO SESTO

## NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA' DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

### **Art. 40 - Definizione di siepe**

E' così definita una fascia continua, di larghezza variabile, occupata da vegetazione composta da essenze arboree ed arbustive.

### **Art. 41 - Eliminazione delle siepi e delle zone boscate**

E' assolutamente vietato procedere all'eliminazione totale o parziale delle siepi e delle zone boscate situate nelle zone E ed F di cui alla N.T.A del P.R.G.C..

Eventuali deroghe sono subordinate ad autorizzazione sindacale (Allegato D).

### **Art. 42 - Taglio delle siepi**

E' vietato il taglio a raso delle siepi, salve le specie per le quali è consigliata. E' fatto quindi obbligo di mantenere il ceppo vitale per favorire la riproduzione delle varie specie arboree.

### **Art. 43 - Eliminazione di erbe infestanti**

E' altresì vietata, in prossimità delle siepi, la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco.

### **Art. 44 - Manutenzione delle siepi**

E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione e cura periodica delle siepi e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti dannosi alle essenze arboree più pregiate costituenti le siepi stesse nel rispetto dell'art. 46.

### **Art. 45 - Impianto di siepi e di piante**

Qualora i proprietari dei fondi adiacenti alle strade come definite dall'art. 2 C.d.S. nonchè vicinali intendano provvedere all'impianto di siepi e di piante, dovranno formarle con l'utilizzo di essenze locali o naturalizzate quali: rovere, carpino nero, bagolaro, platano, robinia, catalpa, olmo, nocciolo, acero campestre, biancospino, pruno, sambuco, acacia.

### **Art. 46 - Accensione di fuochi**

In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuti.

E' permessa l'accensione di fuochi per lo smaltimento della sterpaglia, dei residui della potatura, dei residui della manutenzione e taglio delle siepi, dei residui colturali purchè venga effettuata ad almeno 100 mt. dalle abitazioni e dalle strade statali, provinciali e comunali, avendo cura che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo e/o che lo stesso, a seguito del vento, sia trasportato verso le abitazioni o le strade statali, provinciali e comunali.

Chi accende il fuoco deve assistervi fino a quando non sia completamente spento. Deve inoltre osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, contenute in leggi nazionali, regionali e nelle ordinanze di attuazione.

#### **Art. 47 - Sanzioni**

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit. 100.000 a Lit. 600.000 ( da Euro 51,65 a Euro 309,87).

L'oblazione in via breve è di Lit. 200.000 (Euro 103,29).

# CAPO SETTIMO

## VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

### **Art. 48 - Autorizzazione del Sindaco**

I produttori agricoli, che intendono vendere al minuto prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o per allevamento sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione comunale e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità e quelle dell'agriturismo.

### **Art. 49 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi**

E' vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante o di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.

### **Art. 50 - Sanzioni**

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit. 100.000 a Lit. 600.000 ( da Euro 51,65 a Euro 309,87).

L'oblazione in via breve è di Lit. 200.000 (Euro 103,29).

**CAPO OTTAVO**  
**MALATTIE DELLE PIANTE.**  
**LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI**  
**ALL'AGRICOLTURA.**  
**DIFESA DELLE PIANTE.**  
**IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI.**

**Art. 51 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.**

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti, o di altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla Legge 18.06.1931 n.987 e successive modificazioni contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; il Comune collaborerà altresì con l'amministrazione Provinciale nella lotta guidata;
- b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18.06.1931, n.987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.06.1933 n.1700, e modificate con R.D. 02.12.1937 n.2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori ed ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato

Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, e di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che vengano all'uopo indicati.

**Art. 52 - Cartelli per esche avvelenate**

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze in esse contenute possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

**Art. 53 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli**

La Legge Regionale del 29.03.1988 n. 16 vieta di effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti e anticrittogamici alle colture, sia legnose sia erbacee durante il periodo della fioritura (dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi) al fine di salvaguardare la vita



delle api e degli altri insetti impollinatori.

L'uso di anticrittogamici, insetticidi, diserbanti o di altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.P.R. 03.08.1968 n. 1255.

Chi distribuisce tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc.; per l'uso di prodotti con tossicità di ex 1<sup>a</sup> classe, ora definiti **molto tossici - tossici** e di quelli di ex 2<sup>a</sup> classe, ora definiti **nocivi**, è obbligatorio essere in possesso del tesserino di autorizzazione all'acquisto e all'impiego rilasciato dall'Ispettorato dell'Agricoltura dopo apposito esame.

E' severamente proibito scaricare gli eventuali residui di prodotti nonché le acque di lavaggio delle botti usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi, poiché i prodotti succitati possono arrecare danni a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea, ecc. .

#### **Art. 54 - Modalità d'impiego degli antiparassitari**

Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari ( insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti già alla I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> classe tossicologica, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.

L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 m. da abitazioni, edifici e luoghi pubblici con le relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi già di III<sup>a</sup> e IV<sup>a</sup> Classe, in assenza di vento, solo con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti, e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia, ecc).

La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari purchè il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto. Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza del prodotto distribuito dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura "*coltura ( o terreno ) trattato con presidi sanitari*", ad esclusione di quelle colture di tipo cerealicolo che non prevedono la presenza di frutti o piante mangerecce durante il periodo di trattamento. E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

#### **Art. 55 - Raccolta di piante o parti di piante e funghi**

La raccolta di piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla Legge 06.01.1931 n.99, comprese nell'elenco approvato a norma del R.D. 26.05.1931 n.772 e successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori muniti della "carta di autorizzazione" rilasciata dal Sindaco e limitatamente alla qualità di piante, alle epoche, e secondo le modalità specificata nella carta stessa.

La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante per uso gastronomico e di funghi, è regolata da apposite Leggi Regionali.

#### **Art. 56 - Salvaguardia delle macchie boschive**

E' fatto divieto di recidere e recare danno alle specie arboree facenti parte delle macchie boschive presenti sul territorio comunale senza specifica autorizzazione delle Autorità Comunali come previsto dall'art. 41.

#### **Art. 57 - Impiego di diserbanti**

E' fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di fossi e canali, in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti.

E' fatto divieto di procedere alle irrorazioni con fitofarmaci, antiparassitari, diserbanti, quando ciò provochi pericolosi fenomeni di deriva.

#### **Art. 58 - Sanzioni**

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit. 100.000 a Lit. 600.000 (da Euro 51,65 a Euro 309,87).

L'oblazione in via breve è di Lit. 200.000 (Euro 103,29).

# CAPO NONO

## MALATTIE DEL BESTIAME

### **Art. 59 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali**

I proprietari ed i detentori di animali, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed all'A.S.S. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo.

I proprietari e i possessori di animali, colpiti da malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- b) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale, che possa costituire veicolo di contagio, prima che vengano date le disposizioni da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.S. competente.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

### **Art. 60 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive**

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, può essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 08 febbraio 1954 n.320 e successive modifiche ed integrazione, esclusivamente con provvedimento del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica.

### **Art. 61 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici**

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive.

### **Art. 62 - Cani a guardia di edifici rurali**

Ai cani da guardia degli edifici rurali, posti in prossimità delle strade, dovrà venire impedita l'uscita dalla proprietà privata.

### **Art. 63 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico**

I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere tenuti a guinzaglio.

I cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti di museruola e tenuti a guinzaglio.

Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti

dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia; i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando vengano utilizzati per servizio.

E' fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali stessi anche tramite idonea pulizia.

#### **Art. 64 - Cani vaganti**

I cani vaganti nel territorio comunale devono essere catturati e custoditi a norma di legge.

I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

#### **Art. 65 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi**

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

#### **Art. 66 - Trasporto di animali**

La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme al requisiti sanciti dall'art.37 del Regolamento di Polizia Veterinaria n.320 del 08.02.1954 e delle altre norme vigenti in materia.

#### **Art. 67 - Maltrattamento di animali**

Gli organi accertatori che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art.727 del C.P., provvedono a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 68 - Sanzioni**

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit. 100.000 a Lit. 600.000 (da Euro 5165 a Euro 309,87).

L'oblazione in via breve è di Lit. 200.000 (Euro 103,29).

# CAPO DECIMO

## **RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' DEI CITTADINI**

### **Art. 69 - Colture agrarie. Limitazioni**

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle

colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

### **Art. 70 - Sanzioni**

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit. 150.000 a Lit. 900.000 (da Euro 77,47 a Euro 464,81).

Oblazione in via breve di Lit. 300.000 (Euro 154,94).

# CAPO UNDICESIMO

## PENALITA'

### **Art. 71 - Accertamento delle violazioni e sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando la violazione è prevista dal Codice Penale non è ammessa la sanzione amministrativa pecuniaria, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata nell'infrazione rilevata, essendo obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale.

### **Art. 72 - Oblazione in via breve**

Le trasgressioni del presente Regolamento possono essere conciliate con il pagamento, con effetto liberatorio da parte del trasgressore, della sanzione amministrativa prevista dai rispettivi capi.

Qualora la contestazione personale non sia stata fatta, il contravventore, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, al pagamento della sanzione amministrativa oltre alle eventuali spese di procedimento e notifica.

### **Art. 73 - Deduzioni difensive**

Qualora il trasgressore ed i responsabili non si avvalgano del pagamento ai sensi del precedente art.72, gli stessi possono far pervenire, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale, scritti difensivi e/o chiedere di essere sentiti in carta semplice indirizzata al Sindaco.

### **Art. 74 - Determinazione ed irrogazione delle sanzioni**

Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, nonché il rapporto a lui trasmesso, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, se ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con

ordinanza motivata, entro i limiti indicati nel relativo articolo del Regolamento, l'ammontare della sanzione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese, entro 30 giorni dalla data di notifica di detto provvedimento, all'autore dell'infrazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente agli interessati, alle persone obbligate e all'organo che ha redatto il rapporto.

L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento dovrà fare seguito la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 689 del 24.11.1981.

### **Art. 75 - Sanzioni amministrative e disposizioni generali**

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, in merito ai principi generali e di

applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme e le procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 76 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e dispone, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 1915 n. 138, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

#### **Art. 77 - Inottemperanza all'ordinanza**

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art.650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da Lit. 200.000 a Lit. 1.200.000 (da Euro 103,29 a Euro 619,75), con oblazione in via breve di Lit. 400.000 (Euro 206,58).

#### **Art. 78 - Sequestro e custodia di cosa**

All'atto di accertare le infrazioni di cui ai capi precedenti, si potrà procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e si dovrà procedere al sequestro cautelare delle cose che sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata in solido per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro si dovranno seguire i modi e i limiti di cui al C.P.P. per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

#### **Art. 79 - Sospensione delle licenze**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione ed autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione e della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto illecito;
- c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti al titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di 30 giorni.

Essa si protrarrà fino a quando non siano stati adempiuti dal contravventore gli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

#### **Art. 80 - Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esame favorevole da parte del competente organo di controllo regionale e la successiva pubblicazione all'albo pretorio comunale, ai sensi del

vigente statuto.

L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.

Sono abrogate le disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili. Restano, comunque, salve le fattispecie già disciplinate dalle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C..



## Allegato A) - riferimento all'art. 7

Oggetto:- Regolamento di Polizia Rurale - articolo 7.

Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico.

Al Signor  
SINDACO  
del Comune di

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_  
in qualità di proprietario \_\_\_\_\_  
e/o di \_\_\_\_\_ del gregge costituito dai seguenti animali:

n° . \_\_\_\_\_

n° . \_\_\_\_\_

n° . \_\_\_\_\_

n° . \_\_\_\_\_

n° . \_\_\_\_\_

n° . \_\_\_\_\_

chiede al Signor Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_ l'autorizzazione ad  
effettuare il pascolo dei sopraelencati animali nei terreni pubblici o di uso pubblico contraddistinti  
al:

Foglio \_\_\_\_\_ mappale \_\_\_\_\_ -

Foglio \_\_\_\_\_ mappale \_\_\_\_\_ -

Foglio \_\_\_\_\_ mappale \_\_\_\_\_ -

a decorre dalla data del \_\_\_\_\_ sino alla data del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

## Allegato B) - riferimento all'art. 7

Oggetto: - Regolamento di Polizia Rurale - articolo 7.  
Autorizzazione per il pascolo su terreni privati

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in qualità di proprietario e/o conduttore di terreni agricoli  
in Comune di \_\_\_\_\_ contraddistinti al:

Foglio \_\_\_\_\_ mappale \_\_\_\_\_ -

Foglio \_\_\_\_\_ mappale \_\_\_\_\_ -

Foglio \_\_\_\_\_ mappale \_\_\_\_\_ -

### A U T O R I Z Z A

con la presente il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
in Via \_\_\_\_\_, ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai  
seguenti animali:

n° . \_\_\_\_\_

n° . \_\_\_\_\_

n° . \_\_\_\_\_

n° . \_\_\_\_\_

n° . \_\_\_\_\_

n° . \_\_\_\_\_

a decorre dalla data del \_\_\_\_\_ sino alla data del \_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

## Allegato C) - riferimento all'art. 9

Oggetto: - Regolamento di Polizia Rurale - articolo 9.

Denuncia per il pascolo su terreni siti in Comune di \_\_\_\_\_ .

Al Signor  
SINDACO  
del Comune di

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in

Via \_\_\_\_\_ in qualità di proprietario e/o di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ del gregge costituito dai seguenti animali:

n° . \_\_\_\_\_

n° . \_\_\_\_\_

n° . \_\_\_\_\_

n° . \_\_\_\_\_

n° . \_\_\_\_\_

n° . \_\_\_\_\_

denuncia al Signor Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

che dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ attraverserà il territorio comunale per il

pascolo dei sopraelencati animali nei terreni come da allegata autorizzazione.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_.

Firma: \_\_\_\_\_

## Allegato D) - riferimento all'art. 41

Oggetto: - Regolamento di Polizia Rurale - articolo 45.  
Richiesta di autorizzazione per estirpazione siepe.

Al Signor  
SINDACO  
del Comune di

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ in  
qualità di proprietario - conduttore - persona autorizzata dal proprietario o conduttore dei terreni siti  
in Comune di \_\_\_\_\_ e contraddistinti al:

Foglio \_\_\_\_\_ mappale \_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_\_ mappale \_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_\_ mappale \_\_\_\_\_

chiede al Signor Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_ l'autorizzazione  
all'estirpazione della siepe campestre / zona boscata sita sui terreni sopra indicati.

A tal fine dichiara che:

la siepe medesima è composta dalle seguenti essenze: \_\_\_\_\_

la siepe ha una estensione in lunghezza di metri \_\_\_\_\_ ed una larghezza media di metri  
\_\_\_\_\_ per un totale di metri quadrati \_\_\_\_\_ ;

l'area suddetta non ricade negli ambiti previsti dalla Legge 08/04/1982 n. 22, Legge Regionale  
12/11/1997 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni ( classificazione di bosco).

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

## **INDICE**

### **CAPO PRIMO -DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto dei Regolamento
- Art. 2 - Obiettivi dei Regolamento
- Art. 3 - Ambito di applicazione dei Regolamento
- Art. 4 - Espletamento del servizio di polizia rurale
- Art. 5 - Ordinanze dei Sindaco

### **CAPO SECONDO - DISCIPLINA Di PASCOLO, CACCIA, PESCA**

- Art. 6- Disciplina dell'esercizio dei pascolo
- Art. 7 - Pascolo degli animali. Modalità
- Art. 8 - Pascolo in ore notturne
- Art. 9 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori
- Art. 10 - Attraversamento di abitato con animali
- Art. 11- Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art. 12- Esercizio di caccia e pesca
- Art. 13- Sanzioni

### **CAPO TERZO - IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE**

- Art. 14- Irrigazione
- Art. 15- Deflusso delle acque
- Art. 16- Spurgo di fossi e canali
- Art. 17- Tombinatura di fossi e canali
- Art. 18- Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art. 19- Spargimenti sul suolo
- Art. 20- Trasporto di letame e liquame
- Art. 21- Acque scorrenti in superficie
- Art. 22- Pulizia dei canali
- Art. 23- Depositi
- Art. 24- Sanzioni

### **CAPO QUARTO - CASE COLONICHE, LORO ANNESSI E RICOVERI PER ANIMALI**

- Art. 25- Disciplina
- Art. 26- Scolo delle acque
- Art. 27- Allevamenti a carattere intensivo - Igiene dei ricoveri
- Art. 28- Allevamenti a carattere familiare - Igiene dei ricoveri
- Art. 29- Igiene della costruzione
- Art. 30- Letamai, concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione
- Art. 31- Abbeveratoi
- Art. 32- Depositi di foraggi ed insilati
- Art. 33- Sanzioni

## **CAPO QUINTO - DELLA PROPRIETA'E DELLE PRATICHE AGRARIE**

- Art. 34- Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici
- Art. 35- Manutenzione di strade interpoderali
- Art. 36- Aratura dei terreni
- Art. 37- Pulizia delle aree private e terreni non edificati
- Art. 38- Spigolature
- Art. 39- Sanzioni

## **CAPO SESTO - NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA' DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE**

- Art. 40- Definizione di siepe
- Art. 41- Eliminazione delle siepi e delle zone boscate
- Art. 42- Taglio delle siepi
- Art. 43- Eliminazione di erbe infestanti
- Art. 44- Manutenzione delle siepi
- Art. 45- Impianto di siepi e di piante
- Art. 46- Accensione di fuochi
- Art. 47- Sanzioni

## **CAPO SETTIMO - VENDITA PRODOTTI AGRICOLI**

- Art. 48- Autorizzazione dei Sindaco
- Art. 49- Divieto della vendita ambulante di piante e sementi
- Art. 50- Sanzioni

## **CAPO OTTAVO - MALATTIA DELLE PIANTE. LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA. DIFESA DELLE PIANTE. IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI.**

- Art. 51- Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria
- Art. 52- Cartelli per esche avvelenate
- Art. 53- Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli
- Art. 54- Modalità d'impiego degli antiparassitari
- Art. 55- Raccolta di piante o parti di piante e funghi
- Art. 56- Salvaguardia delle macchie boschive
- Art. 57- Impiego di diserbanti
- Art. 58- Sanzioni

## **CAPO NONO - MALATTIE DEL BESTIAME**

- Art. 59- Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali
- Art. 60- Seppellimento di animali morti per malattie infettive
- Art. 61- Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

Art. 62- Cani a guardia degli edifici rurali  
Art. 63- Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Art. 64- Cani vaganti  
Art. 65- Animali di terzi sorpresi nei propri fondi  
Art. 66- Trasporto di animali  
Art. 67- Maltrattamento di animali  
Art. 68- Sanzioni

## **CAPO DECIMO - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' DEI CITTADINI**

Art. 69- Colture agrarie. Limitazioni  
Art. 70- Sanzioni

## **CAPO UNDICESIMO - PENALITA'**

Art. 71- Accertamento delle violazioni e sanzioni  
Art. 72- Oblazione in via breve  
Art. 73- Deduzioni difensive  
Art. 74- Determinazione ed irrogazione delle sanzioni  
Art. 75- Sanzioni amministrative e disposizioni generali  
Art. 76- Rimessa in ripristino ed esecuzione d'ufficio  
Art. 77- Inottemperanza all'ordinanza  
Art. 78- Sequestro e custodia di cosa  
Art. 79- Sospensione delle licenze  
Art. 80- Entrata in vigore dei Regolamento

## **ALLEGATI**

- A) - riferimento art. 7 - Fac-simile di domanda per permesso preventivo da richiedere al Comune per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico;
- B) - riferimento art. 7 - Fac-simile di stampato per il preventivo assenso dei proprietario per il pascolo su terreno privato;
- C) - riferimento art. 9 - Fac-simile di stampato per la denuncia al Sindaco riguardante qualsiasi mutamento rispetto ai terreni di pascolo;
- D) - riferimento art. 41 - Fac-simile di stampato per la preventiva autorizzazione dei Comune all'estirpazione delle siepi.